

D.A. n. 125/10.S DEL
12/02/2024
PALERMO



Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Servizio 10S – Vigilanza e Servizio Ispettivo

L'ASSESSORE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 26.06.1950 n. 45;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione n. 777/Area 1[^]/SG del 15.11.2022, con il quale l'On.le Edmondo Tamajo é stato nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive;
- Visto** il D.P.Reg. n.435 del 13/02/2023 "Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive al Dott. Carmelo FRITTITTA" con decorrenza dal 14/02/2023 per la durata di due anni;
- Visto** il D.P. REG. n. 9 del 05.04.2022 pubblicato sull G.U.R.S. n. 25 Parte I del 01.06.2022 con il quale é stato emanato il regolamento di attivazione del Titolo 2 della L.R. n. 19/2008: Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti;
- Visto** il D.D.G. n.670 del 10/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio 10.S – Vigilanza e Servizio Ispettivo al Dott. Antonino FURNO' a decorrere dal 16/06/2022
- Visto** il D.A. n. 1169/10.S del 13.07.2023 con il quale, nel disporre ai sensi dell'art. 2545 sexiesdecies del c.c. la gestione commissariale della cooperativa edilizia LA LANTERNA di Canicattì, il Dott. Stefano Mangano è stato designato Commissario Straordinario della società, con il compito di eliminare, entro mesi 3 dall'accettazione dell'incarico, le irregolarità emerse in sede di ispezione oltre ad occuparsi della gestione ordinaria della stessa società;
- Visto** il D.A. n. 1987/10.S del 11.10.2023 con il quale é stato prorogato di ulteriori mesi due l'incarico al Commissario Straordinario Dott. Stefano Mangano, decorrenti dalla data del 19.10.2023;
- Vista** la Relazione Finale con la quale il Dott. Stefano Mangano nell'illustrare l'attività svolta ritiene necessario proporre lo scioglimento della cooperativa edilizia LA LANTERNA di Canicattì per Atto dell'Autorità, giusto art. 2545 septiesdecies;
- Tenuto** conto che dall'esame dell'ultimo bilancio depositato presso la locale C.C.I.A.A., relativo all'esercizio 2019, si rileva che il Patrimonio Netto della cooperativa edilizia LA LANTERNA di Catania ha assunto un valore negativo di circa € 50.000,00 e che pertanto sussistono le condizioni per disporre la liquidazione coatta della società, giusto art. 2545 terdecies;

Ritenuto necessario, nelle more che venga adottato il provvedimento di liquidazione coatta della cooperativa edilizia LA LANTERNA di Canicattì, concedere al Commissario Straordinario della cooperativa edilizia LA LANTERNA di Canicattì una ulteriore proroga di mesi due;

D E C R E T A

- Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa l'incarico di Commissario Straordinario della cooperativa edilizia LA LANTERNA di Canicattì conferito al Dott. Stefano Mangano con D.A. n. 1169/10.S del 13.07.2023 e prorogato di ulteriori mesi due con il D.A. n. 1987/10.S del 11.10.2023, é prorogato di ulteriori mesi due decorrenti dalla data del 19.12.2023 e ciò al fine di consentire il passaggio della documentazione sociale con il Commissario Liquidatore da nominarsi.
- Art. 2)** Il compenso spettante al Commissario Straordinario sarà determinato da questa Autorità, a conclusione delle operazioni di passaggio di consegna su citato.
- Art. 3)** Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21 del 12.08.2014 integralmente sul sito della Regione Siciliana.

Il Dirigente del Servizio 10.S
Antonino FURNO'

Il Dirigente Generale
Carmelo FRITTITTA

L'Assessore
Edmondo TAMAJO